



Class. I/3

Decreto Rettorale

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata: approvazione ed emanazione

IL RETTORE

- VISTA la delibera n. 201 del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2020 di autorizzazione all’adesione al sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei – CRUI/Università della Basilicata, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere i documenti per la formalizzazione;
- VISTA la bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata trasmesso dal Prof. Ventura;
- VISTO il verbale n. 2 della Commissione mista e statuto e regolamenti del 3.2.2021 con la quale il testo del regolamento in epigrafe è stato emendato agli artt. 5 e 12;
- VISTA la bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” emendato agli art. 5 e 12;
- VISTA la delibera n. 16 del Senato Accademico del 09/02/2021;
- TENUTO CONTO che il Senato Accademico ha aggiunto all’art.6 comma 2 del Regolamento in esame il seguente periodo “*I selezionatori sono individuati dal Rettore d’intesa con i Dipartimenti interessati*”;
- VISTA la nota mail del 05.02.2021 con la quale il Prof. Pietro Alifano, Coordinatore del Presidio della qualità e Coordinatore della Cabina di regia per la VQR di Ateneo ha segnalato l’estrema urgenza di procedere con l’approvazione del Regolamento in oggetto subito dopo il parere espresso da parte del Senato Accademico del 9 febbraio u.s.;
- CONSIDERATO che nella suddetta nota il Prof. Pietro Alifano ha sottolineato la necessità di poter utilizzare l’applicazione della CRUI-Unibas prima della data prevista da ANVUR di conferimento dei prodotti della ricerca, ciò consentirebbe di svolgere per tempo le opportune fasi preliminari: verificare la corretta configurazione, fornire precise informazioni ai docenti sull’utilizzo della stessa, tenuto conto che l’applicazione prevede una cosiddetta fase 0, già operativa e preliminare alla fase di scelta vera e propria dei prodotti da parte dei docenti, che permette ai soggetti valutati di aderire al processo di selezione proposto dal sistema, verificare e correggere i metadati dei loro prodotti, di effettuare già delle preferenze (like/dislike) e di indicare espressamente gli eventuali prodotti non conferibili;

TENUTO CONTO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 23 febbraio p.v.;

VISTI gli articoli 30, 32 e art. 43, comma 5 lettera f) dello Statuto;

DECRETA

Art. 1 Approvare ed emanare il Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata nel testo emendato dal Senato Accademico agli artt. 5,6 e 12 allegato al presente decreto.

Art. 2 Il Regolamento di cui all’art.1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e in comunicazione al Senato Accademico.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
In comunicazione al Senato Accademico
Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale
All’Ufficio Comunicazione e URP
All’Ufficio Documentazione e Archivi

Bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata

Art. 1. Finalità

L’Università del Salento, nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo”, intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)¹ e successive evoluzioni.
- b. Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)², e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 2. Sistema Informativo

Per gli scopi di cui all’art. 1, l’Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall’Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato semplicemente come “Sistema” e disponibile all’indirizzo <https://www.supportocrui.it>

Art. 3. Tornate di Valutazione e Indicatori

Utilizzando il Sistema, l’Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell’Ateneo, come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all’art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell’art. 1, o per l’assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all’Ateneo.

Art. 4. Procedure di Valutazione

Nell’ambito di una tornata di valutazione l’Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

¹ <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

² <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

1. **Procedure di Autovalutazione:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
2. **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

Art. 5. Soggetti Valutati

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato) che abbia prestato il proprio consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679 allo specifico trattamento. Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca là dove sia acquisito il consenso legittimamente manifestato con riferimento allo specifico trattamento secondo quanto stabilito **dagli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679**.

Art. 6. Autovalutatori, Selezionatori e Referenti

L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

Nel caso delle procedure di supporto alla valutazione esterna di cui al successivo Art. 10 che richiedano attività conferimento di prodotti da sottoporre a valutazione (come, ad esempio, la VQR), l'Ateneo può individuare "selezionatori", ovvero autovalutatori responsabili della selezione dei prodotti da conferire. I selezionatori sono individuati dal Rettore d'intesa con i Dipartimenti interessati.

L'Ateneo individua infine due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 7. Dati Trattati dal Sistema

Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare nomina responsabile del trattamento l'Università degli Studi della Basilicata.

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati. Questi dati vengono forniti dall'Ateneo al responsabile del trattamento all'inizio di ogni procedura di valutazione.
2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
3. Codice fiscale degli interessati: dato fornito dall'Ateneo al responsabile; il Sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:**
 - a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando credenziali fornite dall'Ateneo al responsabile;
 - b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo; dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
5. **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** metadati dei prodotti della ricerca forniti dall'Ateneo in formato elettronico e raccolti presso gli interessati.

6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo al responsabile.
7. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.

Art. 8. Indicatori dei Soggetti Valutati

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

Art. 9. Indicatori Aggregati

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.

Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.

Art. 10. Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati

Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.

Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente aderire e rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

Art. 11. Rettifica dei Dati

Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.
2. **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.
3. **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può richiedere la rettifica e l'integrazione dei metadati dei propri prodotti della ricerca rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

Art. 12. Diritti degli Interessati

Ai fini dell'operatività del presente regolamento, i singoli docenti dovranno prestare il consenso relativo al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

Art. 13. Periodo di Conservazione

Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. dell'art. 1;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera b. dell'art. 1.